



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO  
INTERCOMUNALE  
VOLONTARI DI PROTEZIONE  
CIVILE VALLE ELLERO E MAUDAGNA**

**Allegato Deliberazione C.C. n. 38 del 12.06.2000**

## **ART. 1**

È costituito il Gruppo intercomunale volontari di protezione civile delle Valli Ellero e Maudagna al quale possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nei Comuni di: Frabosa Sottana, Roccaforte Mondovì, Briaglia, Monastero di Vasco, Villanova mondovì.

## **ART. 2**

L'ammissione al Gruppo è subordinata al raggiungimento della maggiore età, alla presentazione di apposita domanda in carta libera ed al nulla – osta del Sindaco del Comune di residenza.

Ogni volontario, al momento dell'iscrizione al Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, dovrà comunicare, nel caso voglia partecipare ad azioni di soccorso ed agli addestramenti relativi, oltre ai dati personali, il gruppo sanguigno ed allegare un certificato medico comprovante l'idoneità allo svolgimento di attività di volontariato nell'ambito della Protezione Civile.

Ogni volontario deve essere iscritto al Gruppo da almeno sei mesi ed aver partecipato alle riunioni, esercitazioni ed attività del Gruppo per poter ottenere certificati ad uso concorsuale.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Gli iscritti sono cancellati qualora:

- Non partecipino a più di una riunione, corso di aggiornamento o esercitazione, senza giustificato motivo da prodursi in forma scritta;
- Tengano un comportamento tale da compromettere la buona reputazione e la funzionalità del Gruppo;
- Danneggiamento dolosamente mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.

Il provvedimento di cancellazione del Gruppo, disposto dal Presidente delle Comunità Montana o suo Assessore delegato è comunicato in forma scritta all'interessato.

Le dimissioni dal Gruppo devono essere comunicate in forma scritta al Presidente della Comunità Montana o suo Assessore delegato ed hanno effetto immediato.

### **ART. 3**

Le finalità del gruppo sono:

- a) Di prestare attività di previsione, prevenzione e soccorso in materia di pubbliche calamità e prevalentemente sul territorio della Comunità Montana delle Valli Monregalesi, nel pieno rispetto dei principi e delle finalità che hanno ispirato la normativa delle leggi in vigore e di quelle che saranno emanate in materia di protezione civile dai competenti organi statali;
- b) Di mantenere i collegamenti e collaborare con in Ministeri, le Autorità e gli Enti territoriali e locali, nonché con le istituzioni nazionali che si occupano di volontariato civile;
- c) Di divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una conoscenza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza;

Di realizzare nel modo più opportuno corsi di addestramento per gli aderenti;

Di collaborare con le autorità locali e statali preposte alla Protezione Civile, per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia.

L'attività del volontario all'interno del gruppo è prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

### **ART. 4**

Il Presidente della Comunità Montana, o un suo Assessore delegato, è il responsabile unico del Gruppo.

Il Gruppo in emergenza opera delle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

I Sindaci, ciascuno nell'ambito del territorio del proprio Comune, assumono la direzione del Gruppo intercomunale al verificarsi dell'emergenza, secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge 24 febbraio 1994, n. 225.

Il Presidente della Comunità Montana, o l'Assessore delegato, nomina fra i componenti del Gruppo uno (o più) coordinatore il quale ha il compito del controllo e del coordinamento del Gruppo durante le attività e che risponde dell'operato del medesimo al Presidente della Comunità Montana od al suo delegato.

## **ART. 5**

Il Gruppo potrà partecipare a corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento di volontari nell'ambito della prevenzione, pronto intervento e soccorso della Protezione Civile organizzati dagli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei dal Presidente delle Comunità Montana o dall'Assessore delegato che devono autorizzare la partecipazione.

Inoltre il Presidente della Comunità Montana, sentiti i Sindaci, qualora se ne ravvisi l'opportunità, potrà organizzare autonomamente corsi di formazione, prevenzione ed aggiornamento dei volontari del Gruppo.

## **Art. 6**

Al Gruppo potranno aderire, oltre a volontari da impegnarsi in azioni di soccorso, che dovranno essere in possesso dei requisiti psicofisici occorrenti, anche persone interessate a prestare la loro opera all'interno del Gruppo, senza impegnarsi direttamente in opera di soccorso.

A queste ultime verranno affidate attività didattiche, di ricerca, di studio, di assistenza tecnica e similari.

## **ART.7**

Il Gruppo potrà essere organizzato in squadre in relazione ad ambiti territoriali circoscritti e/o alla necessità di specializzazione in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

In tal caso il coordinatore potrà nominare dei responsabili di squadre.

## **ART. 8**

All'interno del Gruppo è istituita una consulta composta da 5 volontari che avrà il compito di valutare e proporre eventuali esigenze che verranno a sorgere.

Detta consulta verrà nominata dal Presidente della Comunità Montana o suo Assessore delegato ed avrà la durata di due anni.

Alle riunioni della stessa potranno partecipare i responsabili di squadre con funzione consultiva.

All'inizio di ogni anno verrà stabilito un calendario di riunioni mensili.

Nel corso dell'anno, in sostituzione delle riunioni mensili, verranno effettuate esercitazioni di Protezione Civile.

Ad ogni volontario verrà richiesta la disponibilità di minimo d'ore necessarie in base alle esigenze istituzionali.

## **ART. 9**

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività del Gruppo medesimo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Nell'organizzazione del Gruppo si terrà conto delle attitudini dei singoli e della preparazione acquisita o da acquisire con i corsi di addestramento, di aggiornamento e formazione.

L'iscrizione al Gruppo intercomunale composta:

- a) La partecipazione ai corsi di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento ed alle esercitazioni, secondo quanto previsto dagli organi competenti;
- b) L'inserimento nel Gruppo specializzato ritenuto più opportuno, secondo i rischi prevalenti anche in relazione alla singola professionalità o preparazione tecnica;
- c) La predisposizione alla singola disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità;
- d) Il mantenimento in efficienza delle strutture, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnate;

- e) La disponibilità a prestare la propria opera anche in attività di prevenzione ed informazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

### **ART. 10**

Ai volontari che partecipano alle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione tecnico – pratica verrà garantita la copertura assicurativa, durante le attività, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Nel caso di interventi compresi in quelli disciplinati dall'art. 20 del D.P.R. 21.09.1994 N. 613, (attività autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o dalla Prefettura), relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, vengano garantiti: il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato.

Verrà inoltre garantito il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti preventivamente autorizzati e secondo le disponibilità di bilancio.

### **Art. 11**

In accordo e con la partecipazione finanziaria dei Comuni, annualmente viene stanziata una somma per il funzionamento del Gruppo, su apposito intervento del bilancio di previsione della Comunità Montana.

Le spese per il Gruppo di Protezione Civile verranno autorizzate di norma dalla Giunta della Comunità Montana, sulla base di un programma annuale approvato dai Comuni.

### **ART. 12**

Il Gruppo verrà dotato di attrezzatura tecnica.

Il responsabile del Gruppo, nominato dal Presidente della Comunità Montana, sarà responsabile della buona tenuta di tale attrezzatura.

Il Gruppo potrà integrare le proprie dotazioni tecniche con equipaggiamenti e mezzi speciali d'intervento forniti da Enti o da privati.

Tutto il materiale verrà inventariato dalla Comunità Montana e del medesimo verrà redatto verbale in contraddittorio tra il responsabile del Gruppo e l'economista della Comunità Montana.

Il programma annuale degli interventi di protezione civile dovrà coordinarsi con quello di altri eventuali gruppi esistenti sul territorio delle Comunità Montana delle Valli Monregalesi e con i programmi del COM. 9 con sede di Mondovì.

## INDICE

REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VALLE ELLERO E MAUDAGNA.....	1
Allegato Deliberazione C.C. n. 38 del 12.06.2000.....	1
ART. 1.....	2
ART. 2.....	2
ART. 3.....	3
ART. 4.....	3
ART. 5.....	4
ART. 6.....	4
ART. 7.....	4
ART. 8.....	5
ART. 9.....	5
ART. 10.....	6
ART. 11.....	6
ART. 12.....	6